

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

SEZIONE LAVORO

NRG 1130/2016 – Dott.ssa Paola Di Lorenzo

Udienza 10/3/2016 ore 11.45

Nel ricorso ex art.28 L.300/70 (fase sommaria) promosso da

**NURSIND MILANO – SINDACATO DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE –
SEGRETERIA PROVINCIALE DI MILANO** (C.F. 94026340185), con l'avvocato Marco
Leone Coccetti

- ricorrente-

contro

ASST SANTI PAOLO E CARLO con l'avvocato Donato Vigezzi

- resistente -

VERBALE DI CONCILIAZIONE

Oggi 10.3.2016 alle ore 11.45 compaiono, innanzi alla dott. Paola Di Lorenzo per l'associazione ricorrente, il legale rappresentante Rosario Pagana, assistita dall'avv. Marco Leone Coccetti e per l'ASST Santi Paolo e Carlo, costituita ritualmente nel presente giudizio, l'avv. Donato Vigezzi, procuratore speciale e difensore della resistente, in forza di procura speciale già esibita e già depositata in copia all'udienza del 16/2/2016.

PREMESSO

a) che, con ricorso ex art.28 L.300/70, notificato in data 8/2/2016, proposto avanti il Tribunale di Milano Sezione Lavoro l'associazione sindacale Nursind Milano ha convenuto in giudizio l'ASST Santi Paolo e Carlo per ottenere:

- la condanna dell'ASST Santi Paolo e Carlo *“per condotta antisindacale ex art.28 L.300/70, disponendo altresì la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti di tale condotta, in particolare ordinando alla resistente di*

porre permanentemente e gratuitamente a disposizione della RSA della ricorrente Organizzazione Sindacale istituita presso l'unità produttiva costituita dalla ex Azienda Ospedaliera San Paolo di Milano sita in (20142) Milano, via Antonio di Rudini, n.8, un apposito idoneo locale o comunque l'uso continuativo del locale comune attualmente adibito ad aula sindacale presso tale unità produttiva, ed attualmente utilizzato dalle altre sigle sindacali e dalla RSU, in modo da consentire alla RSA della ricorrente Organizzazione Sindacale di svolgere attività sindacale, in particolare mettendo a disposizione della RSA Nursind una copia delle chiavi di tale vano e comunque emettere ogni provvedimento ritenuto opportuno per rimuovere la situazione pregiudizievole”

- con vittoria di spese (oltre rimborso forfettario nella misura del 15%), nonché il rimborso del contributo unificato
- che l'ASST Santi Paolo e Carlo si è costituita ritualmente e tempestivamente in giudizio, contestando:
 - a) il difetto di legittimazione attiva della ricorrente, la mancanza di prova dell'effettiva costituzione dell'associazione ricorrente quale organo periferico del sindacato Nursind Nazionale;
 - b) l'inammissibilità e/o l'irrelevanza giuridica della costituzione della RSA Nursind Milano ai sensi degli artt.42-43 D.Lgs.165/2001;
 - c) l'insussistenza in capo a Nursind Nazionale dei requisiti di rappresentatività previsti dagli artt.42-43 D.Lgs.165/2001 e la conseguente inesistenza del diritto a fruire delle prerogative sindacali richieste,

chiedendo pertanto, in via principale il rigetto del ricorso in quanto inammissibile e/o comunque infondato per tutti i motivi in fatto e diritto avanzati nella memoria di costituzione e difesa.

- b) Le parti si danno reciprocamente atto che tra loro pende altro procedimento ex art. 28 S.L. (Trib. Mi., RG 1426/2016, dr. Mariani), chiamato alla udienza di discussione del

18.3.2016 avente ad oggetto la domanda di Nursind diretta a contestare la lesione del diritto di affissione: in tale procedimento non si è ancora costituita l'Azienda resistente, scadendo il relativo termine al 15.3.2016.

Tanto premesso, le parti, come sopra rappresentate e difese, dichiarano di conciliare l'intero contenzioso in essere alle seguenti

CONDIZIONI

1. L'ASST Santi Paolo e Carlo, si impegna a riconoscere alla organizzazione sindacale ricorrente il diritto a fruire dell'unico locale messo a disposizione gratuitamente per le riunioni e l'attività sindacale della RSU aziendale nonché delle organizzazioni sindacali dotate della rappresentatività richiesta dalla legge, all'uopo consegnando le chiavi di detto locale al Segretario Provinciale della Nursind Milano, signor Rosario Pagana, **entro e non oltre la giornata di mercoledì 16/3/2016, previa convocazione del medesimo presso l'Unità Operativa Economico-Finanziaria del Presidio Ospedaliero San Paolo di Milano da effettuare via e-mail presso il legale di fiducia di Nursind Milano.**
2. Il termine di cui sopra è da intendersi essenziale: pertanto il mancato rispetto del termine, che non dipenda da causa imputabile all'organizzazione sindacale ricorrente, e/o al legale rappresentante della medesima, comporterà il diritto per Nursind Milano di promuovere ulteriore procedimento ex art. 28 SL, non avendo la presente transazione efficacia novativa e quindi non comportando estinzione del rapporto preesistente né ovviamente rinuncia del Sindacato a riproporre la medesima domanda nel caso in cui l'Azienda non rispettasse il termine essenziale;
3. La ricorrente, con il ricevimento delle chiavi del locale indicato al precedente punto 1 del presente accordo, ed entro il termine convenuto, rinuncia agli atti, alle domande tutte ed all'azione proposita nel presente giudizio nei confronti dell'ASST Santi Paolo e

Carlo, dichiarando, dopo attenta ricognizione dei propri diritti, di non avere null'altro a pretendere dall'ASST Santi Paolo e Carlo per i titoli e le domande dedotte nel presente giudizio.

4. Circa invece il procedimento ex art. 28 L.300/70 avente ad oggetto la violazione del diritto di affissione eccepita dal Sindacato (Trib. Mi, RG 1426/2016, dr. Mariani), l'Azienda si impegna ad installare **entro e non oltre il 10.4.2016**, n.2 due bacheche sindacali ad uso esclusivo di Nursind Milano, una sita nell'area portineria/bar e l'altra nell'area adiacente al Pronto Soccorso, n.2 bacheche dello stesso formato, misura e materiale di quelle attualmente in uso alle altre organizzazioni sindacali presenti presso il Presidio Ospedaliero San Paolo di Milano, per consentire a Nursind Milano l'esercizio del diritto di affissione, al pari degli altri soggetti sindacali riconosciuti in Azienda.
5. Il termine di cui sopra è da intendersi essenziale: pertanto il mancato rispetto del termine comporterà il diritto per Nursind Milano di promuovere ulteriore procedimento ex art. 28 SL a tutela del diritto di affissione, non avendo la presente transazione efficacia novativa e quindi non comportando estinzione del rapporto preesistente né ovviamente rinuncia del Sindacato a riproporre la medesima domanda nel caso in cui l'Azienda non rispettasse il termine essenziale;
6. Nelle more della predisposizione delle due bacheche, Nursind si impegna a non coltivare il giudizio ex art. 28 SL promosso davanti il Tribunale di Milano, RG 1426/2016, dr. Mariani ed il relativo procedimento verrà così abbandonato ex art. 181 c.p.c.; a tal fine le parti del presente giudizio si impegnano a non comparire alla prima udienza del giudizio, fissata per il prossimo 18/3/2016 ore 12.00 avanti il giudice designato dr. Mariani, ed alle udienze successive, ed a non effettuare alcuna attività processuale e/o difensiva relativa al suddetto giudizio, confermando la volontà di abbandonare il procedimento.
7. Nursind Milano, con l'effettiva predisposizione delle due bacheche come sopra indicate e la consegna delle chiavi di chiusura delle stesse, il tutto entro il termine convenuto, rinuncia agli atti, alle domande tutte ed all'azione proposta nei confronti dell'ASST Santi Paolo e Carlo, nel

procedimento ex art. 28 proposto davanti il Tribunale di Milano, RG 1426/2016, dr. Mariani, dichiarando, dopo attenta ricognizione dei propri diritti, di non avere null'altro a pretendere dall'ASST Santi Paolo e Carlo per i titoli e le domande in quel giudizio.

8. L'ASST Santi Paolo e Carlo si impegna a corrispondere direttamente al difensore della ricorrente, a titolo di concorso spese legali, previo consenso della organizzazione ricorrente, che si intende rilasciato dal legale rappresentante della medesima con la sottoscrizione del presente verbale di conciliazione, l'importo complessivo di euro 2.000,00, oltre IVA, CPA e 15% di spese generali, previo ricevimento della fattura in formato elettronico intestata all'ASST Santi Paolo e Carlo, entro e non oltre 60 giorni il ricevimento della fattura in formato elettronico.
9. L'ASST Santi Paolo e Carlo accetta le rinunce formulate dalla ricorrente ai precedenti punti 3 e 7 del presente accordo: le parti, con l'esatto adempimento degli obblighi indicati nel presente accordo, si danno reciprocamente atto di null'altro avere a pretendere l'una dall'altra per nessun titolo, ragione o causa riferita ai rapporti dedotti nei due procedimenti ex art. 28 S.L. sopra menzionati (diritto all'aula sindacale ed alle bacheche).

Milano, 10 marzo 2016

Letto, confermato e sottoscritto

Nursind Milano

ASST Santi Paolo e Carlo

Il Legale rappresentante

Il procuratore speciale

Rosario Pagana

avv. Donato Vigezzi

I legali delle parti sottoscrivono il presente verbale di conciliazione per rinuncia alla solidarietà ex art. 13 L. P.

Avv. Marco Leone Coccetti

Avv. Donato Vigezzi